

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-780 del 10/02/2025
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. Società Evomek S.p.A. di Lanciano (CH). Aggiornamento per modifica non sostanziale AIA n. 6954 del 11/11/2014 e smi per l'esercizio dell'installazione per la fusione di leghe di alluminio (Punto 2.5 b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Lagosanto (FE), Località Vaccolino, Strada Provinciale 114..
Proposta	n. PDET-AMB-2025-830 del 10/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno dieci FEBBRAIO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. Società **Evomek S.p.A.** di Lanciano (CH).
Aggiornamento per modifica non sostanziale AIA n. 6954 del 11/11/2014 e smi per l'esercizio dell'installazione per la fusione di leghe di alluminio (Punto 2.5 b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Lagosanto (FE), Località Vaccolino, Strada Provinciale 114..

IL DIRIGENTE

Vista la comunicazione di modifica, presentata in data 23/12/2024, tramite il Portale IPPC della Regione Emilia Romagna, e assunta con PG/2024/233341 del 23/12/2024, riguardante:

- la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs 102/2020 con riferimento alle emissioni di cui all'art. 271, c 7 bis del D.Lgs 152/06 e smi,;

Evidenziato che la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs 102/2020 attiene all'utilizzo della formaldeide (H350) nelle attività che generano le emissioni convogliate ai camini E19 ed E21;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 6954 del 11/11/2014 e smi di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società Evomek S.p.A., C.F. e P.I. 02194300691, con sede legale in C.da Cerratina di Lanciano (CH), in qualità di Gestore dell'installazione per la fusione di leghe di alluminio (Punto 2.5 b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) sita in Comune di Lagosanto (FE), Località Vaccolino, Strada Provinciale 114;

Visto che la scrivente Amministrazione ha valutato la modifica richiesta come NON SOSTANZIALE;

Vista la richiesta di parere agli Enti, PG/2025/1609 del 7/1/2025;

Tenuto conto del parere favorevole di AUSL di Ferrara - Dipartimento Sanità Pubblica, assunto a PG/2025/10966 del 21/01/2025;

Tenuto conto inoltre della relazione tecnica di APA Servizio Territoriale, conservata in atti al PG/2025/9703 del 17/01/2025, con la quale è stata espressa una valutazione favorevole alla richiesta di modifica non sostanziale dell'AIA sopra descritta;

Evidenziato che la *valutazione delle motivazioni tecniche con le quali la ditta Evomek Srl ha escluso l'esistenza di alternative tecnicamente ed economicamente percorribili all'utilizzo della formaldeide esula dalle competenze* di Arpae;

Evidenziato inoltre che:

- la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs 102/2020 con riferimento alle emissioni di cui all'art. 271, c. 7 bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i., riguarda l'utilizzo nella fase di colata di anime costituite da sabbie preformate che contengono resine fenoliche (da 1.5% a 4%, ottenute dalla reazione di formaldeide e fenolo) come riportato nella relazione tecnica presentata ai sensi del medesimo comma nel corso del 2021;
- la possibilità di abbandonare l'uso delle resine fenoliche da parte del Gestore nell'attività svolta presso l'installazione, dipende dall'uso di tecnologie innovative già introdotte dal Gestore (tecnologia "anime cave" e NO resin system"), che però non sono ancora in grado di coprire in toto la produzione dell'attività per vincoli relativi alle caratteristiche prestazionali imposte dai clienti finali;

Ritenuta accoglibile la modifica proposta dal Gestore;

Richiamato inoltre il Rapporto della visita ispettiva effettuata in data 12-13/3/2024, formulato dal Servizio Territoriale di Ferrara di Arpae e conservato in atti Arpae al PG/2024/0071669 del 17/4/2024, con il quale è stato richiesto a questa Autorità competente di aggiornare l'atto autorizzativo eliminando l'obbligo di caratterizzazione annuale sui codici EER a specchio, indicato al Paragrafo D3.1.7 dell'A.I.A., alla lettera b);

Ritenuto di provvedere all'aggiornamento in tal senso dell'Allegato tecnico di AIA con l'eliminazione della lettera b) al Paragrafo D3.1.7 dell'A.I.A.;

Visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R.21/04;

Vista la Deliberazione di G.R. n. 2170 del 21.12.2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS VIA AIA e AUA;

Viste:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Dato atto che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia-Romagna (ARPAE) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- con la D.D.G. n. 130/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- con la D.G.R. n. 2291/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- con la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n.77/2022 – è stato approvato l'Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- con Determinazione n. 17/2024 il Dott. Marco Roverati è stato assunto a tempo indeterminato presso l'A.A.C. Centro - Ferrara come dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01/02/2024;
- con Delibera del Direttore Generale n. 91 del 29/08/2024 è stato conferito al Dott. Marco Roverati l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- con Determina di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro allegata (DET AAC 400-2024 del 28/05/2024) è stato conferito l'incarico di IF dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia a Alessandro Travagli a partire dal 01/06/2024;
- il responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Travagli;

Reso noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, e che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro, in base alla delibera che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro D.D.G. n. 163/2022 del 22/12/2022;

Dato atto che in data 20/12/2024 la ditta ha provveduto a versare le tariffe istruttorie pari a 500,00 euro, così come previsto dal decreto del 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05", Allegato III e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913/08 del 17/11/2008 di integrazione ed adeguamento ai sensi dell'art. 9 dello stesso DM, recepiti dalla delibera C. P. 139/99141 del 17/12/2008 e dalla delibera G.R. 155/2009;

DISPONE

di **aggiornare** l'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 6954 del 11/11/2014 e smi rilasciato alla Società Evomek S.p.A., C.F. e P.I. 02194300691, con sede legale in Contrada Cerratina di Lanciano (CH), in qualità di Gestore dell'installazione per la fusione di leghe di alluminio (Punto 2.5 b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) sita in Comune di Lagosanto (FE), Località Vaccolino, Strada Provinciale 114, come di seguito indicato:

1. viene accolta la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs 102/2020 con riferimento alle emissioni di cui all'art. 271, c. 7 bis del D.Lgs 152/06 e smi, con le condizioni di cui al **paragrafo C3** dell'Allegato tecnico come aggiornato, che si richiamano:
 - riguardo alla periodicità di rivalutazione di possibili alternative all'utilizzo della formaldeide, il **Gestore dovrà presentare richiesta di aggiornamento ogni cinque anni**, a decorrere dalla data di rilascio o riesame dell'autorizzazione. Questo in linea con quanto disposto nel D.Lgs 152/06, art 271 comma 7bis;
 - ai sensi del D.Lgs 152/06, art 271 comma 7bis: "In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, **il Gestore presenta, entro tre anni dalla modifica**, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando alla stessa domanda la relazione di cui al terzo periodo";
2. viene conseguentemente sostituito l'Allegato Tecnico "Le condizioni dell'AIA" con l'**Allegato 1** - Allegato Tecnico "Le condizioni dell'AIA (REVISIONE FEBBRAIO 2025)" parte integrante della presente determinazione. Si evidenzia a tal fine che le principali modifiche apportate sono relative a:
 - aggiornamento del paragrafo "C3 VALUTAZIONE DELLE OPZIONI E DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO PROPOSTI DAL GESTORE CON IDENTIFICAZIONE DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO RISPONDENTE ALLA NORMATIVA VIGENTE E AI REQUISITI IPPC" conseguente alla modifica presentata;
 - aggiornamento del Paragrafo D3.1.7 dell'A.I.A., con l'eliminazione della lettera b);
3. Vengono allegati per completezza dell'atto gli allegati dell'Allegato tecnico di AIA che non risultano soggetti a modifiche.

Restano valide tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di AIA n. 6954 del 11/11/2014 e smi al quale il presente atto va unito quale parte integrante.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso mezzo PEC al SUAP del Comune Lagosanto (FE) che provvede al rilascio alla Società Evomek S.p.A. e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente Comune di Lagosanto, all'AUSL di Ferrara - Dipartimento di Sanità Pubblica, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara e a Hera S.p.A..

L'autorità competente, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento del presente atto.

*F.to digitalmente
Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Marco Roverati*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.